



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quattordici**, del mese di **ottobre**, alle ore **20:00** ed in continuazione di seduta, nella Sala Civica di P.zza Lemine n. 5, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, i quali sono intervenuti come appresso:

Bandera Massimo	P	Milesi Michele	A
Quarti Sara	P	Falgari Debora	P
Donizetti Clara	P	Gelsomino Rosa	P
Zenoni Mario Angelo	P	Marica Antonio	P
Fumagalli Valter	P	Airoldi Silvia	P
Gotti Giovambattista	P	Rota Katia	A
Rapallini Claudio Enrico	P		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il sig. Enrico dott. Comazzi - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Massimo dott. Bandera - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Almè, con Deliberazione del Consiglio Comunale 30 giugno 2021, n. 22, ha approvato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di un Gruppo Comunale di volontari civili e di protezione civile, in conformità alla normativa vigente richiamata nella parte narrativa del provvedimento citato e qui di seguito riepilogata:
 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 *“Codice del Terzo settore”* ed in particolare l’articolo 4, comma 2°, il quale riconosce i soggetti pubblici operanti nel settore della protezione civile come enti del Terzo Settore.
 - Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 *“Codice della Protezione Civile”* ed in particolare:
 - l’articolo 2 *“Attività di protezione civile”*, il quale definisce la previsione come l’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento e di pianificazione di protezione civile;
 - l’articolo 12 *“Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”*, il quale – fra l’altro – dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, sia una funzione fondamentale dei Comuni (comma 1°) e che il Comune approvi, con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale (comma 4°);
 - l’articolo 35 *“Gruppi comunali di protezione civile”*, il quale disciplina in via generale la costituzione, con riferimento all’ambito territoriale proprio di ciascun Ente, di Gruppi comunali di protezione civile, riconosciuti quali Enti del terzo Settore costituiti esclusivamente da cittadini volontari.
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, la quale disciplina l’utilizzo del volontariato di protezione civile, anche per particolari attività collaterali a quelle primarie di protezione civile;
- il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato riconosciuto ed iscritto all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia con provvedimento n. 1921 del 23/08/2023;

DATO ATTO che la Provincia di Bergamo, con nota 12 dicembre 2023, protocollo n.U.0079858, ha segnalato l’obbligo, per i Comuni ove siano già stati costituiti Gruppi Comunali di Protezione Civile, di provvedere all’adeguamento del proprio regolamento costitutivo allo schema tipo approvato in data 22 dicembre 2022, con Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, recepita in Lombardia con DGR 17 luglio 2023, n.XII/695, nonché ad iscrivere detto Gruppo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entro dodici mesi di tempo dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa.

VISTE:

- la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare del 22 dicembre 2022, recante *“Approvazione di uno schema–tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”*;
- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 17 luglio 2023, n.XII/695, recante *“Approvazione dello “schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della lombardia”, in recepimento della direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (guri n.53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani”*, con la quale - fra l’altro -, nell’allegato 2, è disposto l’obbligo di adeguamento dei Regolamenti vigenti per i Gruppi già iscritti nell’Elenco Territoriale della Lombardia pena la cancellazione dallo stesso, con conseguente uscita dal Sistema Nazionale della Protezione Civile.

VISTI, inoltre:

- la legge regionale 29 dicembre 2021, n.27, *“Disposizioni regionali in materia di protezione civile”*, che introduce nell’ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale contenuta nel *“Codice della protezione civile”* (d.lgs. n. 1 del 2018) ed adattandola alle realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia;

- il Regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10, *“Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell’art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)”*.

UDITA la relazione dell’Assessore alla Protezione Civile, Claudio Enrico Rapallini, che tra l’altro spiega che le principali differenze con il precedente regolamento si rinvenivano nell’art. 9 (organi) e ss.;

DATO ATTO che:

- l’Assessore competente ha esperito con la Provincia, ente territoriale delegato dalla Regione alla tenuta dell’Elenco, un confronto per verificare la fattibilità di mantenere nel testo dell’adeguando Regolamento le specifiche peculiarità e le innovazioni ormai consolidate nell’esistente Gruppo Comunale dei Volontari Civici e di Protezione Civile, che ne connotavano peraltro l’originalità e l’alta efficienza al servizio dei cittadini;
- l’ufficio provinciale di Protezione Civile ha comunicato telefonicamente indisponibilità alla soluzione proposta;

CONSIDERATO che:

- l’adeguamento allo schema-tipo ministeriale non consente di mantenere attivi tutti i servizi oggi forniti dall’esistente Gruppo, in particolare quanto attualmente previsto all’articolo 4, comma 2°, in tema di attività proprie dei volontari aderenti alla *“sezione di volontariato civico”*;
- peraltro, il mancato adeguamento comporterebbe la cancellazione del Gruppo dall’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Lombardia, così come prospettata dalla Provincia di Bergamo, nonché l’impossibilità di aderire al RUNTS;
- tale situazione, anche per non perdere l’esperienza positiva acquisita, possa trovare soluzione solo adottando due nuovi Regolamenti, dei quali uno dedicato al Gruppo Comunale di Protezione Civile, secondo le prescrizioni ricevute, ed un altro che contempli e disciplini il volontariato civico svolto in favore della comunità di Almè, secondo l’attuale modalità organizzativa;

RITENUTO pertanto:

- di adottare un *“Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ai fini dell’adeguamento alla novellata normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile e del terzo settore”*;
- di riservarsi l’adozione di un secondo *“Regolamento per l’istituzione e la gestione del Gruppo di Volontariato Civico comunale di Almè”*, mantenendo nelle more la vigenza del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 giugno 2021, limitatamente alle sole parti riferibili al volontariato civico;

VISTO Lo schema di regolamento proposto dell’Assessore alla Sicurezza, alla Protezione Civile ed ai Servizi Cimiteriali, allegato della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

UDITI i seguenti interventi:

- il consigliere avv. Rosa Gelsomino, del Gruppo *“Lista Civica Almè 24011”*, premesso che sullo schema del regolamento, se è conforme allo schema approvato prima dal Ministero e poi dalla Regione, non c’è molto da dire, chiede i seguenti chiarimenti:
 - sul contenuto: avete inviato tre allegati: uno era lo schema tipo, l’altro è il modulo di domanda / dichiarazione sostitutiva di chi vuole iscriversi e il terzo era la scheda personale utile anche per capire gli interessi del volontario; tuttavia al comma 2 dell’art. 1 del regolamento è scritto che *“il Gruppo assume la qualifica di Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, in quanto costituito esclusivamente da cittadini di ambo i sessi dell’unione europea e/o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgano di aderirvi volontariamente”*, mentre nella scheda di domanda bisogna dichiarare di essere cittadino italiano. Chiedo chiarimenti su questa discrepanza;

- Viene deliberato un nuovo regolamento sostituendo il precedente che però resta in vigore per i volontari civili: ciò crea confusione; mi chiedo come mai sia stato iscritto al registro nell'agosto 2023 quando il regolamento-tipo del Ministro Musumeci era del 2022 (non dipende da voi, ma mi pare che sia già una confusione); se la volontà è quella di mantenere il gruppo comunale di volontari di protezione civile - che ha determinate caratteristiche e può intervenire solo in determinate circostanze: ad esempio non può fare vigilanza alle altre feste – e però mantenete in vita il regolamento per quello che riguarda i volontari civili fino all'approvazione di un secondo regolamento per il volontariato civile, perché non avete portato all'approvazione anche il secondo regolamento, quello per i volontari civili, così avevamo due delibere pulite e lineari?
- Il Sindaco risponde che abbiamo avuto l'urgenza di fissare il Consiglio Comunale di stasera perché entro il 17 dobbiamo fare l'iscrizione al RUNTS con il nuovo regolamento, pena lo scioglimento del Gruppo; l'altro regolamento è quasi pronto ma lo porteremo nel prossimo Consiglio; contavamo di approvare un regolamento unico ma non ci è stato consentito; sulla tempistica, per adeguare il regolamento alle disposizioni ministeriali del 2022 abbiamo dovuto attendere che la Regione approvasse lo schema-tipo; riguardo all'incongruenza fra chi può far parte del gruppo e lo schema di domanda, la faremo presente a Regione Lombardia (i modelli sono i loro);

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

DATO ATTO che la proposta non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non viene acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267);

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gelsomino Rosa, Marica Antonio e Airolti Silvia) e astenuti n. 0, resi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di approvare il *“Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ai fini dell'adeguamento alla novellata normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile e del terzo settore”*, costituito da n. 15 articoli e n. 2 allegati, accluso alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; il regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 giugno 2021, fatto salvo quanto precisato infra sub 2);
- 2) di riservarsi l'adozione di un secondo *“Regolamento per l'istituzione e la gestione del Gruppo di Volontariato Civico comunale di Almè”*, mantenendo nelle more la vigenza del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 giugno 2021, limitatamente alle sole parti riferibili al volontariato civile;

IMMEDIATA ESEGUIBILITA':

con separata votazione, espressa per alzata di mano e con esito di voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gelsomino Rosa, Marica Antonio e Airolti Silvia) e astenuti n. 0, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Massimo Bandera

Il Segretario Comunale
dott. Enrico Comazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI ALME'
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NOVELLATA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DEL TERZO SETTORE

Sostituzione con cessazione dell'efficacia del regolamento approvato
con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 30/06/2021

Articolo 1

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Almè, di seguito semplicemente Gruppo, con sede legale presso il palazzo municipale, Via Guglielmo Marconi, 12, c.a.p. 24011 Almè (BG), in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile" e - per quanto compatibile - all'articolo 21 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106".

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 32, comma 4, del citato d.lgs n.117/2017, dell'articolo 35 del d.lgs n.1/2018, della legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", nonché del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile..." e loro s.m.i., il Gruppo assume la qualifica di *Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica*, in quanto costituito esclusivamente da cittadini di ambo i sessi dell'unione europea e/o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgano di aderirvi volontariamente.

3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'*Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia*, ai sensi del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10, e nel *Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS)*, ai sensi del d.lgs n.117/2017 e s.m.i. e dell'articolo 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Articolo 2

Il Sindaco

1. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs n.1/2018, in qualità di *Autorità territoriale di protezione civile*, provvede all'attivazione e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali vigenti e delle convenzioni all'uopo stipulate, integrando e coordinando tutte le risorse disponibili, ivi compreso il Gruppo.

2. Il sindaco, quale legale rappresentante del Gruppo, è, altresì, responsabile della disciplina delle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs n.1/2018.

3. Fatte salve la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS e le altre procedure che richiedano espressamente la sottoscrizione del legale rappresentante, il sindaco può delegare ad un ufficio o ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 *Obiettivi del gruppo*

1. Il Gruppo esercita in via esclusiva le attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1, dell'articolo 5, del d.lgs n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. I volontari aderenti mettono a disposizione del Gruppo il proprio tempo libero e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro - neanche indiretti -, partecipando con passione ed impegno alle attività, esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs n.1/2018, ovvero, per tutelare la vita e l'integrità fisica dei cittadini, i beni, gli insediamenti, la fauna e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4 *Attività*

1. Il Gruppo, per perseguire i propri obiettivi, laddove attivato secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs n.1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs n.1/2018;
- d) attività informative, formative ed addestrative funzionali alla preparazione ed alla professionalizzazione degli operatori di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale, secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

2. L'impiego dei volontari di protezione civile aderenti al Gruppo avviene solo in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle specifiche disposizioni attuative di settore conseguenti.

3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative predisposte e/o impartite dal sindaco e delle direttive previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, in coerenza con

le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione civile.

4. Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, custodisce, redige ed aggiorna:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e dei verbali dell'Assemblea, di cui al successivo articolo 10;
- il libro delle adunanze e dei verbali del Consiglio Direttivo, di cui al successivo articolo 11;

Gli aderenti al Gruppo hanno accesso alle informazioni contenute nei registri/libri sopra citati.

Articolo 5

Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono aderire al Gruppo i cittadini di cui all'articolo 1, comma 2, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Per i cittadini stranieri extra-UE, l'adesione è subordinata alla regolarità ed all'efficacia del permesso di soggiorno. Possono, altresì, aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale ed in coerenza con la legislazione vigente di settore, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento di attività affidate al Gruppo ad accezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

2. L'adesione al Gruppo è sempre subordinata alla presentazione di un'apposita domanda, da redigersi secondo il *fac-simile* allegato, da corredarsi di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie e soggetta all'accettazione della stessa da parte del sindaco.

3. L'adesione al Gruppo, quale volontario, di Amministratori e/o di dipendenti del Comune di Almè è generalmente non consentita, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*".

L'eventuale adesione di detti soggetti, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni nazionali, regionali o statutarie in materia, è ammessa dal sindaco – in via eccezionale e motivata – solo quanto l'Ente datore di lavoro (comune) e l'ETS che si avvale dell'operato del volontario (Gruppo) risultino a tutti gli effetti soggetti distinti e separati tanto dal punto di vista amministrativo, che organizzativo (*cfr. interpello Ministero del Lavoro protocollo n.34/4011 del 10 marzo 2022*).

In ogni caso, per le rispettive attribuzioni di legge, è vietata l'adesione quale volontario del Sindaco di Almè e dell'Assessore delegato alla protezione civile, nonché dei titolari di funzione di COC e UCL.

4. L'ammissione al Gruppo avviene, a seguito dell'espletamento della fase istruttoria, con atto del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12. All'aspirante volontario ammesso è consegnata, anche digitalmente, copia del presente Regolamento e degli atti di rilievo per lo svolgimento dell'attività, nonché della polizza assicurativa stipulata dall'Ente.

5. In caso di rigetto dell'istanza di adesione, che deve essere motivato, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

6. Il comune promuove ed incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche o attraverso apposita programmazione, in coerenza con le iniziative di formazione.

7. L'adesione al Gruppo è confermata al superamento con esito positivo dello specifico corso di formazione di base, previsto dalle norme regionali in materia e da frequentarsi tassativamente entro un anno dall'istanza di adesione presentata al comune.

Contestualmente, l'aspirante volontario seguirà, nel periodo di prova di 6(sei) mesi, un percorso di addestramento interno, mediante affiancamento ad altri volontari effettivi, già operativi.

Il mancato superamento, entro i termini di cui ai precedenti capoversi, del corso di formazione di base o la dichiarata inidoneità acquisita durante il periodo di prova, sono motivo di esclusione dal Gruppo.

8. Al superamento con esito favorevole del periodo di prova (esito positivo della formazione e dell'addestramento), il candidato acquisisce lo stato di volontario operativo e riceve l'uniforme d'istituto. Lo stesso viene altresì iscritto nel registro dei volontari e nell'anagrafe regionale del volontariato di protezione civile (DB-VOL); a seguito delle iscrizioni riceve il tesserino regionale di appartenenza al sistema di protezione civile lombardo.

9. Ai sensi del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10 non sono richiesti l'obbligo di formazione ed addestramento agli aspiranti volontari che abbiano svolto attività professionale in un ente pubblico o in una struttura operativa del sistema di protezione civile nazionale o regionale, per almeno 1 (un) anno nel triennio antecedente l'istanza di adesione al Gruppo.

10. Limitatamente ai soli volontari che assumano una qualsiasi carica all'interno del Gruppo o in nome e per conto di questo, è richiesto che l'aderente non abbia riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e/o contro l'ordine pubblico.

Articolo 6

Perdita della qualità di volontario aderente al Gruppo

1. Il ruolo e la qualità di volontario aderente al Gruppo, può essere persa per le seguenti motivazioni:

- a) dimissioni volontarie presentate dall'aderente;
- b) assenza ingiustificata, per almeno sei mesi continuativi, da ogni attività programmata/comunicata;
- c) sopraggiunta incompatibilità fisica e/o giuridica con l'attività di volontario di protezione civile;
- d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- e) utilizzo improprio e non coerente con le attività di protezione civile e/o danneggiamento dolosi di mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

Eventuali ulteriori cause di esclusione possono essere adottate con deliberazione dell'Assemblea dei volontari, ratificata dal Sindaco.

2. Nei casi in cui la perdita della qualità di volontario aderente al Gruppo non avvenga per iniziativa del volontario (casi di cui alle lettere b, c, d ed e), la stessa è proposta dal coordinatore operativo o direttamente dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere

dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

La decadenza del volontario viene comunicata in forma scritta al destinatario ed al coordinatore operativo.

3. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, l'ex-volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune, il costo del materiale al costo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 7

Diritti dei volontari aderenti al Gruppo

1. Il volontario aderente al Gruppo, quale persona che svolge attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, ha diritto:

- al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, nei limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore (d.lgs 117/2017), previa presentazione delle idonee pezze documentali giustificative;
- al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018.

2. Gli aderenti al Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), per lo svolgimento dell'attività di volontario in materia di protezione civile.

3. La sorveglianza e il controllo sanitari del volontario, se del caso, sono agiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali in materia.

Articolo 8

Doveri dei volontari aderenti al Gruppo

1. I volontari sono tenuti a:

- a) partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
- b) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo turni programmati dal coordinatore operativo e/o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- c) conservare e mantenere con cura e con la diligenza del buon padre di famiglia i materiali e le attrezzature affidate;
- d) indossare in servizio l'abbigliamento ed i DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal comune o dal Gruppo o alle quali il comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

f) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'articolo 12 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti, che concorrano anch'essi alle operazioni di intervento.

Articolo 9 *Organi*

1. Per il proprio democratico funzionamento il Gruppo è dotato dei seguenti Organi:
 - a) Assemblea dei volontari aderenti;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore operativo.

Articolo 10 *Assemblea dei volontari aderenti*

1. L'assemblea è costituita da tutti i volontari aderenti al Gruppo; essa è l'Organo di indirizzo e controllo generale delle attività del Gruppo e collabora con il comune ai fini della programmazione periodica delle attività. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno ed è presieduta dal coordinatore operativo. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa di diritto alle sedute dell'Assemblea.
2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, ovvero su istanza della maggioranza dei volontari effettivi (50%+1). Della convocazione è data preventiva notizia al comune ed al Sindaco.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare anche a mezzo delega, da conferirsi per iscritto; non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea, in particolare, si esprime a maggioranza in merito a:
 - a) elezione dell'Consiglio Direttivo;
 - b) elezione e revoca del coordinatore operativo e del suo sostituto;
 - c) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - d) proposta del programma delle attività predisposta dall'Consiglio Direttivo.

Articolo 11 *Consiglio Direttivo*

1. Il *Consiglio Direttivo* è eletto dall'Assemblea, scegliendone i membri tra tutti gli aderenti al Gruppo; esso è composto da un numero di componenti dispari, da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, fissato dall'Assemblea prima della nomina. Il Sindaco è membro aggiuntivo di diritto dell'Consiglio Direttivo e può delegare a rappresentarlo nelle sedute un membro della Giunta comunale o un componente dell'ufficio comunale di riferimento. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal coordinatore operativo ed è l'organo di supporto alle attività del Gruppo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza semplice dei membri dell'Organo presenti.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle sedute è redatto un verbale sottoscritto dal coordinatore operativo e dal Sindaco o suo delegato.

4. Il Consiglio Direttivo, in particolare, si esprime a maggioranza in merito a:

- a) proposte di programmazione delle attività del Gruppo, da sottoporsi poi all'Assemblea per l'approvazione e successivamente al sindaco per la necessaria ratifica, da redigersi secondo gli indirizzi generali dell'Assemblea e in accordo con il sindaco;
- b) collaborazioni con il comune per la stesura o la modifica dei Piani di Protezione civile;
- c) proposte di formazione ed addestramento in favore dei volontari aderenti al Gruppo;
- d) proposte di interventi utili alla diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante divulgazione di quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Articolo 12 *Coordinatore operativo*

1. Il coordinatore operativo (CO) dei volontari del GRUPPO e il suo sostituto sono eletti dall'Assemblea degli aderenti e durano nella carica da un minimo di 3 (tre) anni ad un massimo di 5 (cinque) anni; gli stessi sono nominati dal Sindaco con proprio atto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.1/2018.

Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. I ruoli di coordinatore operativo e di vicecoordinatore sono esercitati a titolo gratuito e sono incompatibili con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. Sono incompatibili, altresì, con altri incarichi o funzioni conferiti dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile.

3. Gli incarichi di coordinatore operativo e/o di vicecoordinatore possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco con provvedimento scritto motivato ed una volta

acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il loro operato non sia in linea con le indicazioni operative ricevute, la programmazione e le leggi e le norme di settore.

4. Il coordinatore operativo, anche assistito dal Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) coadiuva il comune nella scelta degli scenari operativi e delle specializzazioni da assegnare al Gruppo;
- b) relaziona al sindaco sulle necessità del Gruppo;
- c) organizza le attività del Gruppo;
- d) cura l'attribuzione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario può svolgere;
- e) è referente delle attività dei singoli volontari aderenti al Gruppo;
- f) valuta, predispone ed attua i Piani di informazione, formazione ed aggiornamento dei volontari, necessari alla piena operatività negli specifici scenari di intervento;
- g) programma i turni di reperibilità;
- h) aggiorna costantemente i dati relativi a materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal comune, effettuando l'ordinaria manutenzione degli stessi;
- i) rappresenta il Gruppo presso l'Amministrazione comunale.

5. Nei confronti degli aderenti, il coordinatore operativo porta a conoscenza le direttive impartite dal sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

6. Annualmente, il coordinatore operativo trasmette al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente e la programmazione per l'anno in corso.

Articolo 13

Organizzazione interna al gruppo

1. Con riferimento a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile ed ai rischi presenti nel territorio di riferimento, l'Assemblea propone al Sindaco, per tramite del coordinatore operativo, gli scenari di rischio e le specializzazioni in cui operare, scegliendo le stesse all'interno di quelle previste dalle norme nazionali e regionali in materia e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili e le competenze possedute dai propri volontari.

Nella scelta, è garantita al volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie opinioni, capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

2. Il Gruppo – se ritenuto utile – si può organizzare in squadre operative, anche strutturate in funzione delle competenze e delle specialità attivate.

3. Durante le emergenze, il Gruppo, anche se strutturato in squadre, previa attivazione del Sindaco, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n.1/2018 e sotto la guida del coordinatore operativo, può prestare i primi soccorsi, così come espressamente previsto e con le modalità dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n.1/2018. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere l'attività di emergenza e di soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

4. Durante lo svolgimento di attività di emergenza approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 14

Sede operativa, attrezzature, dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il comune assegna al Gruppo almeno una sede operativa e - con specifiche modalità e con la programmazione dallo stesso definite - fornisce allo stesso i mezzi e le attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività assegnate.

2. I volontari del Gruppo sono normalmente autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo l'eventuale specifica disciplina adottata dal comune e per l'espletamento dei soli compiti di protezione civile disposti dalla struttura comunale di protezione civile.

3. In caso di emergenza e previa attivazione del Sindaco o di altra Autorità di Protezione Civile, l'utilizzo dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali può essere disposta anche per le vie brevi, garantendo la ratifica ex-post da parte della struttura comunale di protezione civile.

4. Le spese ordinarie e straordinarie di gestione e di manutenzione della sede, dei mezzi e delle attrezzature sono a carico del comune, che ne garantisce l'utilizzabilità costante nel tempo e che esercita su di essi la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. Eventuali fuori uso, anche temporanei, sono immediatamente notificati al coordinatore operativo per le azioni di competenza.

5. L'uso dei mezzi e delle attrezzature a disposizione viene effettuato secondo procedure operative definite ed in base alle indicazioni del coordinatore operativo, fatti salvi il possesso da parte dell'utilizzatore finale di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti o brevetti di guida/conduzione/pilotaggio.

6. In caso di danni causati da uso improprio e/o negligenza da parte dei volontari utilizzatori, il comune può rivalersi sui responsabili per i costi derivanti dalle relative riparazioni/riacquisti.

7. Al Gruppo possono essere altresì concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri Enti.

Articolo 15

Norme Finanziaria e finali

1. Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.1/2018.

2. Nel bilancio del comune sono previsti:

- a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le eventuali somme provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni o altro;
- b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

3. Le risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il comune, ai sensi del precedente comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni presso il RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.

5. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

6. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo condizionano l'appartenenza al gruppo stesso; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare, nei casi più gravi, la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore operativo e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Allegati *Fac-simili* di:

- Domanda di adesione al gruppo comunale volontari di protezione civile;
- Dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445);